

S. 24563/2007

num. 9695/2007

Ref. 19/2007

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice Marco Vannucci, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 53212 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2003, posta in decisione all'udienza del 2 ottobre 2006, e vertente

TRA

Consorzio Nazionale Imballaggi - CO.NA.I., con sede in Roma, cod. fisc. 05451271000, elettivamente domiciliato in Roma, Largo Giuseppe Toniolo, n. 6, presso lo studio dei procuratori, avvocati Gian Domenico Mosco ed Antonio Damiano, del foro di Roma, che lo rappresentano e difendono per procura speciale alla lite estesa a margine della citazione

ATTORE

E

Grinplast s.r.l., con sede in Vittoria, cod. fisc. 03983380829, elettivamente domiciliata in Roma, Via Fabio Massimo, n. 33, presso lo studio del procuratore, avvocato Carlo Cermignani, del foro di Roma, che la rappresenta e difende, unitamente agli avvocati Gaetano Barone, Angela Barone e Guglielmo Barone, tutti del foro di Ragusa, per procura speciale alla lite estesa a margine della comparsa di risposta

CONVENUTO

NONCHE'

Consorzio Nazionale per la Raccolta, Il Riciclaggio e Il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica - CO.RE.PLA., con sede in Milano, (codice fiscale non desumibile dal contenuto degli atti e documenti acquisiti al processo), elettivamente domiciliato in Roma, Largo Giuseppe Toniolo, n. 6, presso lo studio dei procuratori, avvocati Gian Domenico Mosco ed Antonio Damiano, del foro di Roma, che lo rappresentano e difendono per procura speciale alla lite estesa a margine della comparsa di intervento

INTERVENUTO

OGGETTO: consorzio.

CONCLUSIONI

All'udienza del 2 ottobre 2006, fissata per la precisazione delle conclusioni, i difensori con procura delle parti così hanno rassegnato le proprie conclusioni:

per l'attore: "conclude come in citazione";

per il convenuto: "conclude come in comparsa di risposta e deduce l'inammissibilità delle domande di COREPLA";

per l'intervenuto: "conclude come in comparsa di intervento".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 25 giugno 2001 il Consorzio Nazionale Imballaggi - CO.NA.I. (di seguito indicato come "CONAI"), convenne in giudizio la Grinplast s.r.l. chiedendone la condanna al pagamento in favore di esso CONAI: a) della complessiva somma di €. 775.527,80, nonché della complessiva somma di €. 15.325,92, "nonché delle ulteriori somme che dovessero essere accertate in corso di causa, a titolo di contributo ambientale dovuto per l'ultimo trimestre dell'anno 1998 e per gli anni 1999, 2000, 2001", aumentate di interessi nella misura e con la decorrenza indicate nella citazione; b) della complessiva somma di €. 2.363.583 "a titolo di pagamento della sanzione irrogata ai sensi dell'art. 5 del regolamento del CONAI", aumentata di interessi nella misura e con la decorrenza indicate nella citazione. CONAI chiese anche la condanna di Grinplast alla presentazione delle "dichiarazioni relative al contributo ambientale CONAI percepito dal mese di gennaio 2002 in poi e a effettuare i relativi pagamenti in favore del CONAI";

A sostegno di tali domande l'attore espose: che Grinplast produceva imballaggi in materiale plastico ed era, come tale, consorziata ad esso CONAI ex art. 41 del D.lgs. n. 22 del 1997 (di seguito indicato come "decreto n. 22"); che dal mese di ottobre 1998 Grinplast aveva omesso di versare ad esso CONAI il contributo finanziario ambientale previsto dall'art. 14 dello statuto CONAI e dagli artt. 7 e 8 del relativo regolamento; che tale società aveva evidenziato di non essere obbligata al pagamento di tali contributi avendo organizzato, ai sensi dell'art. 38, terzo comma, lett. a), dello stesso decreto n. 22, un proprio sistema autonomo di ritiro, raccolta, recupero e riciclaggio dei propri imballaggi, con conseguente non sussistenza di proprio obbligo di adesione ex lege al COREPLA (consorzio "di filiera competente per gli imballaggi in plastico"); che, in effetti, tale sistema, descritto nella citazione, non era stato riconosciuto idoneo dall'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti (dinioghi specificamente evidenziati in citazione); che Grinplast aveva continuato a percepire dai propri clienti il contributo ambientale CONAI secondo il



meccanismo di prelievo disciplinato dall'art. 14, primo comma, lett. c), del decreto n. 22 senza nulla versare ad esso CONAI; che per tale motivo il consiglio di amministrazione di CONAI aveva deliberato a carico di Grinplast la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 5 del regolamento del consorzio nel testo anteriore alle modificazioni recate dall'assemblea il 15 aprile 2003; che Grinplast aveva continuato a non pagare nulla ad esso CONAI pur continuando a percepire il contributo ambientale dalla propria clientela; che il citato decreto legislativo n. 22 aveva dato attuazione nell'ordinamento interno alle direttive comunitarie n. 91/156/CEE, n. 91/689/CEE e n. 94/62/CEE; che, in particolare, la legge nazionale aveva attuato un sistema volto al recupero, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti di imballaggi fondato sul principio dell'obbligo di contribuzione ai relativi costi in capo ai produttori ed agli utilizzatori degli imballaggi medesimi; che i produttori di imballaggi avevano l'obbligo di eseguire attività di raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari presso piattaforme private e quella di recupero e riciclaggio degli imballaggi usati; che, allo scopo, i produttori dovevano, alternativamente, aderire ad uno dei consorzi di filiera costituiti per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio (art. 38, terzo comma, lett. b) e 40 decreto n. 22) ovvero organizzare autonomamente l'attività di raccolta, riutilizzo, ritiro, recupero e riciclaggio dei rifiuti degli imballaggi (art. 38, terzo comma, lett. a), decreto n. 22); che, pertanto, i produttori che non dimostravano di avere organizzato autonomamente l'attività da ultimo menzionata erano obbligati a partecipare ai consorzi di filiera (art. 38, ottavo comma, decreto n. 22); che per garantire gli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio degli imballaggi i relativi produttori erano obbligati a partecipare al CONAI (art. 41, primo comma, decreto n. 22); che CONAI aveva il compito di ripartire fra produttori ed utilizzatori di imballaggi i costi dell'attività di raccolta differenziata, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio di raccolta differenziata in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia di materiale di imballaggio immesso sul mercato nazionale (art. 4, secondo comma, lett. h), decreto n. 22); che lo statuto CONAI ed il relativo regolamento avevano provveduto a tale ripartizione dei costi fra consorziati secondo le disposizioni specificamente indicate nella citazione; che il danaro pagato dai consorziati a CONAI a titolo di contributo ambientale, tranne una quota non superiore al venti per cento, era dal consorzio incassato quale mandatario all'incasso dei consorzi di filiera e degli altri soggetti che avessero organizzato un sistema autonomo di gestione dei rifiuti di imballaggio ai sensi dell'art. 38, terzo comma, decreto n. 22; che il sistema autonomo elaborato da Grinplast per la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio non esonerava punto tale società dall'adempimento all'obbligo di versamento del contributo ambientale al CONAI dal



momento che l'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, nell'esercizio dell'attività di controllo ad esso attribuita dallo stesso decreto n. 22, aveva ripetutamente accertato che il sistema predisposto dalla società convenuta non poteva essere qualificato come rispondente ai precetti di cui all'art. 38, quinto comma, dello stesso decreto, anche per quanto specificamente evidenziato nelle pagine dodici, tredici e quattordici della citazione; che il riconoscimento dell'Osservatorio si poneva "come presupposto legale di legittimazione allo svolgimento dell'attività di gestione del sistema autonomo istituito da Grinplast"; che, in particolare, Grinplast percepiva dai propri clienti il "contributo ambientale CONAI" senza versarlo al consorzio, così realizzando "una singolare e del tutto illegittima forma di etero-finanziamento a carico dei clienti della società convenuta e del CONAI", tanto che alcuni clienti di Grinplast che a questa avevano pagato detto contributo in danaro per avere esportato imballaggi avevano chiesto a CONAI la restituzione del contributo nella convinzione che lo stesso fosse stato da Grinplast versato a CONAI; che accertamenti ispettivi eseguiti dal CONAI il 29 e 30 maggio 2002 presso la sede di Grinplast avevano evidenziato che il contributo ambientale addebitato da Grinplast ai propri clienti e non versato a CONAI era stato "non inferiore ad euro 775.527,80", di cui €. 281.277,24 relativi all'anno 1999, €. 219.047,65 per l'anno 2000 ed €. 275.202,91 per l'anno 2001; che a fronte di tali debiti erano dovuti "gli interessi, calcolati al tasso indicato nel regolamento del CONAI"; che, inoltre, alla luce degli ulteriori accertamenti eseguiti presso la General Plastic s.r.l., fornitrice di Grinplast dei materiali da questa utilizzati per la produzione di imballaggi, Grinplast doveva pagare anche a CONAI ulteriori €. 15.325,92 "a titolo di contributo ambientale dovuto sulle vendite di imballaggi in relazione alle quali vi sia stata la successiva restituzione da parte della General Plastic s.r.l. del contributo ambientale in precedenza versato dalla Grinplast"; che infine la società convenuta era obbligata a versare ad esso CONAI la sanzione di €. 2.363.583 determinata dal consiglio di amministrazione del consorzio con deliberazione assunta il 3 ottobre 2002 ai sensi dell'art. 5 del regolamento CONAI.

Costituitasi, Grinplast chiese il rigetto delle domande nei suoi confronti proposte evidenziando, per i motivi specificamente evidenziati in comparsa di risposta, di non essere obbligata al pagamento del contributo ambientale preteso dal CONAI (avendo organizzato un proprio sistema di smaltimento autonomo dei rifiuti di imballaggi, specificamente descritto in comparsa di risposta); con conseguente insussistenza anche del presupposto per l'irrogazione della sanzione statutaria determinata dal consorzio (altretutto neppure correttamente applicata posto che l'art. 5 del regolamento CONAI era stato modificato dall'assemblea del consorzio il 15 aprile 2003 nel senso di fissare la



sanzione "nel caso di prima infrazione" nella misura del 100% delle somme dovute) per la prima infrazione).

Con comparsa depositata il 23 settembre 2003 (prima dell'udienza di comparizione in citazione fissata per il giorno 15 ottobre 2003) intervenne nel processo il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica - CO.RE.PLA. (di seguito indicato come "COREPLA") evidenziando: che esso COREPLA era consorzio di filiera costituito ai sensi degli artt. 38, terzo comma, lett. b) e 40 del decreto n. 22 per lo svolgimento delle attività di gestione degli imballaggi in plastica e dei relativi rifiuti (statuto approvato con decreto interministeriale del 15 luglio 1998; che a tale consorzio erano obbligati (artt. 38, ottavo comma e 40, primo comma, decreto n. 22) a partecipare i produttori di imballaggi in plastica che non avessero scelto di attuare un autonomo sistema di gestione della raccolta, ritiro, recupero e riciclaggio dei propri imballaggi in plastica; che per lo svolgimento della propria attività di gestione degli imballaggi in plastica COREPLA partecipava alla ripartizione da parte del CONAI del contributo ambientale a quest'ultimo versato da produttori ed utilizzatori ai sensi dell'art. 41, secondo comma, lett. h), del decreto n. 22 (art. 14 statuto CONAI; art. 13 statuto COREPLA; contratto di mandato stipulato fra CONAI e COREPLA); che in buona sostanza CONAI trasferiva a COREPLA "la quasi totalità del contributo ambientale relativo agli imballaggi plastici" e tale contributo costituiva "la principale fonte di finanziamento per le attività di recupero e di riciclaggio svolte da COREPLA"; che il sistema di ritiro, recupero e riciclaggio dei propri rifiuti instaurato da Grinplast non esimeva quest'ultima dalla partecipazione obbligatoria a COREPLA per i medesimi motivi evidenziati da CONAI in citazione; che, in buona sostanza, l'inadempimento di Grinplast al proprio obbligo di versare a CONAI il contributo ambientale finiva per danneggiare COREPLA in maggior misura per i motivi sopra evidenziati; che da tale adesione obbligatoria derivava l'obbligo di Grinplast di pagare a COREPLA, fin dal mese di ottobre 1998, i contributi consorziali ai sensi dell'art. 6 del relativo statuto.

COREPLA chiese quindi: l'accoglimento della domanda di condanna proposta da CONAI; l'accertamento dell'obbligazione, di fonte legale, di Grinplast a partecipare ad esso COREPLA e di versare a questi "i contributi consorziali previsti dall'art. 6 dello statuto COREPLA non versati sin dall'ottobre 1998".

Nel corso dell'istruttoria: vennero acquisiti i documenti rispettivamente depositati dalle parti; Grinplast depositò, adempiendo ad ordine ad essa impartito ex art. 210 c.p.c., copia autentica del proprio libro I.V.A. relativo alle fatture attive di vendita di imballaggi in

plastica a terzi per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001; venne disposta consulenza tecnica d'ufficio volta a calcolare quale fosse l'ammontare del contributo ambientale di cui le parti discutevano in riferimento alla cessione a terzi degli imballaggi in plastica oggetto di causa per ciascun anno compreso fra il 1998 ed il 2001..

Sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa è stata posta in decisione all'udienza del 2 ottobre 2006.

Le parti hanno depositato comparse conclusionali entro il termine (1° dicembre 2006) allo scopo assegnato, ex artt. 190 e 281-quinquies c.p.c., con ordinanza emessa al termine di tale udienza. Grinplast ha depositato anche memoria di replica entro il successivo termine (21 dicembre 2006) all'uopo assegnato con la stessa ordinanza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) **Le pretese di CONAI e di COREPLA nei confronti di Grinplast e le norme di legge rilevanti ai fini del decidere.** Le domande di CONAI e quelle di COREPLA nei confronti di Grinplast traggono fondamento dalla disciplina legale recata dal decreto n. 22, attuativo delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. In particolare, in questo processo è in giuoco la specifica normativa relativa alla gestione, ai fini di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

Nel corso del processo è entrato in vigore il D.lgs. n. 152 del 2006 (fra l'altro attuativo anche della direttiva 2004/12/CE, modificativa della citata direttiva del 1994 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio), recante un testo unico delle disposizioni di legge in materia di tutela dell'ambiente, che se da un lato ha espressamente abrogato (art. 264) il decreto n. 22, dall'altro ha sostanzialmente riprodotto (artt. 217-226), precisando ulteriormente la nozione di "imballaggio" in attuazione della direttiva comunitaria del 2004, il contenuto delle regole sulla gestione degli imballaggi contenute nell'abrogato decreto n. 22.

Per quanto qui interessa, pertanto, si farà di seguito riferimento agli articoli contenuti nel decreto n. 22, applicabile, in ragione del tempo, ai rapporti controversi e non sussistendo nel decreto n. 152 del 2006 norme che alterino il contenuto sostanziale dei precetti recati dal decreto del 1997.

CONAI è consorzio, avente personalità giuridica di diritto privato, cui sono per legge (artt. 38, secondo comma, 41 decreto n. 22) obbligati a partecipare i produttori e gli utilizzatori di imballaggi (secondo le definizioni di cui all'art. 35, lett. a), q) e r), decreto n.



22), obbligati per legge alla "raccolta dei rifiuti di imballaggi" (art. 38 secondo comma); con la precisazione che tale obbligo prescinde dalla qualificazione dell'imballaggio come primario (art. 35, lett. b)), secondario (art. 35, lett. c) ovvero terziario (art. 35, lett. d), in quanto l'imballaggio, indipendentemente dalla funzione che lo stesso è chiamato a svolgere, è comunque destinato, ovvero comunque suscettibile di essere destinato, dopo essere divenuto rifiuto, alla raccolta differenziata dei rifiuti effettuata dal servizio pubblico (art. 41, secondo comma, lett. h), decreto n. 22).



Tale consorzio ha fra l'altro il compito "di ripartire fra i produttori e gli utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immesso sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale" (art. 41, secondo comma, lett. h), decreto n. 22; art. 3, secondo comma, lett. h), statuto CONAI).

Per il raggiungimento di tale oggetto consortile CONAI ha provveduto alla ripartizione dei costi in parola determinandone criteri e modalità nel proprio statuto e nel relativo regolamento di attuazione (art. 14, primo comma, statuto; art. 7 regolamento): il contributo finanziario in questione è denominato "contributo ambientale CONAI".

Al pagamento di tale contributo finanziario sono quindi obbligati, per quanto qui interessa, tutti i produttori di imballaggi (secondo l'ampia definizione contenuta nell'art. 35, lett. a), del decreto n. 22), indipendentemente dalla utilizzazione degli stessi (come imballaggi primari, secondari o terziari) negli innumerevoli casi concreti.

In altre parole, un prodotto è qualificato per legge come imballaggio in riferimento alla sua funzione di contenimento ovvero protezione ovvero presentazione di merci, sì da consentire la manipolazione e la consegna delle merci stesse dal produttore all'utilizzatore, dall'utilizzatore al consumatore; indipendentemente, quindi dalla fase di commercializzazione delle merci negli imballaggi stessi contenute (per l'affermazione di tale ampia nozione di imballaggio, desumibile dal chiaro contenuto dell'art. 35, primo comma, lett. a), del decreto n. 22, cfr. Trib. Roma, 3 maggio 2006, *Industria Resine Biccari s.p.a. c. Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI ed altri*; Trib. Roma, 5 settembre 2007, *Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI c. Consorzio per il Riciclaggio dei Rifiuti dei Beni in Polietilene - POLIECO ed altro*; che, in funzione della realizzazione degli obiettivi delle direttive comunitarie in materia di imballaggi, la nozione di imballaggio di cui all'art. 3, punto 1), della direttiva 94/62/CE è da intendersi in senso ampio, è stato chiaramente

affermato da Corte Giust. CEE, sentenza 29 aprile 2004 in causa C-341/01, *Plato Plastik Robert Frank GmbH c. Cariopack Handelgesellschaft mbH*)

Quanto dai produttori ed utilizzatori pagato a tale consorzio a titolo di "contributo ambientale CONAI", viene, detratta una quota fissa ed una variabile non superiore al venti per cento, versata al COREPLA ed agli altri soggetti che abbiano organizzato autonomamente le attività indicate nell'art. 38, terzo comma, lett. a), del decreto n. 22 (art. 8, primo e secondo comma, regolamento).

COREPLA è consorzio, avente personalità giuridica di diritto privato, costituito fra i produttori di imballaggi in plastica ai sensi dell'art. 40 del decreto n. 22 per lo svolgimento delle attività di gestione degli imballaggi in plastica e dei relativi rifiuti (art. 3 statuto).

Per adempiere agli ulteriori obblighi "di riciclaggio e di recupero, nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private", a COREPLA sono obbligati per legge (art. 38, terzo comma, lett. b) e ottavo comma, 40, primo comma, decreto n. 22) a partecipare i produttori di imballaggi in plastica che, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del titolo II del decreto n. 22 (1° maggio 1997), non abbiano organizzato "autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio" (art. 38, terzo comma, lett. a), decreto n. 22); ovvero messo "in atto un sistema cauzionale" (art. 38, terzo comma, lett. c), decreto n. 22).

I consorziati sono obbligati a versare a COREPLA un contributo annuo nella misura oggetto di deliberazione assunta dall'assemblea del consorzio e determinato secondo quanto previsto dall'art. 6, terzo comma, lett. b), dello statuto consortile.

CONAI, cui Grinplast è pacificamente associata in quanto produttore di imballaggi secondari e terziari, pretende innanzitutto da tale società il pagamento del "contributo ambientale CONAI" relativo al quarto trimestre dell'anno 1998 ed agli anni 1999, 2000 e 2001.

COREPLA chiede, dal canto suo: l'accertamento della sussistenza del rapporto consortile con Grinplast; il conseguente accertamento dell'obbligo di Grinplast a corrispondere, dal giorno della costituzione del consorzio, il contributo finanziario annuo di cui al citato art. 6, terzo comma, lett. b), dello statuto consortile.

2) L'eccezione pregiudiziale di rito sollevata da Grinplast in memoria di replica Nella memoria di replica depositata ai sensi dell'art. 190 c.p.c. Grinplast ha, per la prima volta (



che denota non molto rispetto per il contraddittorio con le altre parti, posto che la questione non era stata in precedenza sollevata dalla convenuta), eccetto che la cognizione relativa alle pretese di CONAI sarebbe attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 80 del 1998, nel testo vigente prima della sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004, n. 204, sul rilievo: che CONAI sarebbe qualificabile come concessionario ex lege del servizio in materia di raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggi comunque conferiti al servizio pubblico; che si controverte di contributi finanziari dovuti a concessionario di servizio pubblico; che la declaratoria di incostituzionalità del citato art. 33, primo comma, del D.lgs. n. 80 del 1998 non avrebbe inciso sul riparto di giurisdizione esistente in base al diritto applicabile al momento dell'introduzione della causa (20 giugno 2003).



Secondo Grinplast la conclusione sarebbe inoltre la medesima anche tenuto degli effetti di tale sentenza sul riparto di giurisdizione.

L'eccezione è manifestamente infondata.

Anche, in astratta ipotesi, ammessa l'applicabilità al rapporto dedotto in giudizio da CONAI dell'art. 33 del D.lgs. n. 80 del 1998 nel testo anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, è appena il caso di ricordare che l'art. 5 c.p.c., secondo cui la giurisdizione, per quanto qui interessa, si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, non trova applicazione allorché la norma dettanti i criteri determinativi della giurisdizione sia nel corso del processo dichiarata costituzionalmente illegittima, salvi, ovviamente, i rapporti giuridici esauriti al momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica della sentenza della Corte costituzionale (cfr., per tutte, e con specifico riferimento all'art. 33 del D.lgs. n. 80 ed agli effetti di Corte cost. n. 204 del 2004, Cass. S.U. 16 febbraio 2006, n. 3370).

In altre parole, se il giudice ordinario difetti di giurisdizione, devoluta invece esclusivamente al giudice amministrativo, in base alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, la declaratoria di incostituzionalità della legge stessa verificatasi nel corso del processo comporta l'acquisto della giurisdizione da parte dello stesso giudice ordinario; non potendo questi, ovviamente, declinare la propria giurisdizione facendo applicazione di legge dichiarata incostituzionale prima della decisione sulla domanda.

Quanto al rilievo secondo cui la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sussisterebbe anche a seguito della modificazione del citato art. 33 (manipolazione del

primo comma; espunzione del secondo comma dall'ordinamento) risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, si evidenzia:

a) che CONAI è consorzio obbligatorio fra gli imprenditori indicati dal decreto n. 22 (art. 5 statuto) avente personalità giuridica di diritto privato per effetto dell'approvazione del proprio statuto da parte di decreto emesso, previo concerto, dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro dell'Industria (art. 41, sesto comma, decreto n. 22);

b) che il "contributo ambientale CONAI" indicato dall'art. 14 dello statuto CONAI non è determinato con atto di imperio tipico delle pubbliche amministrazioni, bensì è determinato da specifico regolamento consortile (artt. 14 e 31 statuto) approvato la prima volta dal consiglio di amministrazione e le cui modificazioni sono approvate dall'assemblea dei consorziati (art. 31 statuto);

c) che, pertanto, per effetto delle modificazioni al sistema di riparto di giurisdizione conseguenti alla più volte citata sentenza della Corte costituzionale, esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e rientra in quella del giudice ordinario, la controversia che, come quella di specie, attiene all'accertamento dell'obbligo del produttore di imballaggi in plastica di versare a CONAI il contributo in danaro di cui si discute, non coinvolgendo la stessa alcuna verifica dell'azione autoritativa della pubblica amministrazione (estranea al rapporto) sul rapporto sottostante o dell'esercizio di poteri discrezionali di cui la stessa gode in riferimento alla determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi; essendo invece in discussione solo un obbligo di contribuzione derivante dal rapporto consortile, sia pure sorto per legge (per l'enunciazione del principio, in riferimento ovviamente a controversie il cui contenuto è diverso da quella in esame, cfr. Cass. 13 febbraio 2007, n. 3046).

3) L'ammissibilità degli interventi di COREPLA. COREPLA è intervenuto nel processo intrapreso da CONAI contro Grinplast chiedendo:

a) l'accoglimento delle domande svolte da CONAI contro Grinplast, con particolare riferimento a quella avente quale presupposto l'accertamento dell'obbligo di tale società al versamento del "contributo ambientale CONAI";

b) l'accertamento della sussistenza del rapporto consortile fra lo stesso COREPLA e Grinplast;

c) il conseguente accertamento dell'obbligo di Grinplast a corrispondere a COREPLA, dal giorno dell'acquisto della personalità giuridica (conseguente

all'approvazione del proprio statuto da parte dei), il contributo finanziario annuo di cui al citato art. 6, terzo comma, lett. b), dello statuto consortile.

Con un solo atto sono quindi effettuati due interventi in un processo fra altre parti.

E' quindi necessaria pronuncia in ordine all'ammissibilità di tali interventi (art. 272 c.p.c.), effettuati mediante deposito di comparsa (artt. 125, 267, primo comma, c.p.c.) prima dell'udienza di prima comparizione (art. 268 c.p.c.).

Il primo (sub a), con il quale è chiesto l'accoglimento delle domande di CONAI è qualificabile come intervento adesivo dipendente (art. 105, secondo comma, c.p.c.) in quanto l'intervenuta, deducendo di avere un interesse proprio alla definizione della controversia in senso favorevole all'attore, sostiene le ragioni di questo.

In linea di principio, l'interesse legittimante tale tipo di intervento deve essere non di mero fatto, bensì di natura giuridica, nel senso che fra adiuvante ed adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico di natura sostanziale, tale che la posizione soggettiva del primo in tale rapporto possa essere pregiudicata, anche solo indirettamente ovvero in via riflessa, dal disconoscimento delle ragioni che l'adiuvato sostiene contro il relativo avversario nel processo (cfr., fra le altre, Cass. 24 gennaio 2003, n. 1111; Cass. 30 gennaio 1995, n. 1106; Cass. 23 dicembre 1993, n. 12758).

Tale rapporto sussiste, in quanto CONAI, anche per effetto di specifico contratto di mandato con COREPLA del 27 luglio 1999 (doc. in fascicolo COREPLA) stipulato in attuazione dell'art. 8 del proprio regolamento (costituente attuazione dei rapporti fra CONAI e "consorzi di filiera" delineati dagli artt. 38, 40 e 41 del decreto n. 22), è obbligata a versare a COREPLA parte del danaro ad esso corrisposto dai produttori di imballaggi in plastica secondari e terziari.

E' quindi evidente l'interesse, giuridicamente rilevante, di COREPLA all'accoglimento delle domande di CONAI posto che quest'ultimo, nel caso di esito della lite a lui favorevole, sarà obbligato a corrispondere a COREPLA parte del danaro ricevuto da Grinplast a titolo di "contributo ambientale CONAI".

Il secondo intervento (sub b) e c) è invece qualificabile come adesivo autonomo (art. 105, primo comma, seconda ipotesi, c.p.c.), in quanto COREPLA, al pari di CONAI, deduce che Grinplast sarebbe per legge vincolata ad esso da rapporto consortile, non avendo organizzato un autonomo sistema di raccolta, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei propri rifiuti di imballaggio. Dal momento che la sussistenza di tale rapporto, strettamente connessa alle pretese di CONAI, viene negata da Grinplast, COREPLA ha un sicuro interesse al relativo accertamento ed a quello, conseguente, dell'obbligo di Grinplast di

pagamento dei contributi consortili in danaro di cui all'art. 6, terzo comma, lett. b), dello statuto consortile.

Gli interventi di COREPLA in questo processo sono, in definitiva, ammissibili.

4) **L'obbligo di Grinplast di partecipazione a COREPLA e di versamento del "contributo ambientale CONAI"**. Come evidenziato nel precedente paragrafo 1), solo i produttori di imballaggi in plastica che abbiano organizzato "autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio" (art. 38, terzo comma, lett. a), decreto n. 22) non sono, per legge, obbligati a partecipare a COREPLA (artt. 38, terzo comma, lett. b) e ottavo comma, 40, primo comma, decreto n. 22).

Ricorrendo tale ipotesi, secondo quanto concordemente evidenziato dalle parti, il produttore di tali specifici imballaggi non è obbligato a corrispondere a CONAI il "contributo ambientale" di cui si discute.

La non sussistenza della specifica obbligazione legale derivante dall'autonoma organizzazione di tali attività, costituenti fasi del processo di smaltimento dei rifiuti di imballaggi in plastica, è dal decreto n. 22 (confermato sul punto dal citato decreto n. 152 del 2006) fatta derivare dall'accertamento da parte dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, istituito presso il Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 26 del decreto (oggi le funzioni di tale organo sono svolte dall'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, costituita ai sensi dell'art. 207 del decreto n. 152 del 2006) della sussistenza di un valido sistema autonomo di gestione delle sopra indicate fasi adottato dai produttori di imballaggi in plastica.

Tale accertamento, improntato solo a discrezionalità tecnica, ha, all'evidenza, funzione autorizzatoria all'esercizio di tali attività da parte degli imprenditori ed è, conseguentemente, impeditivo dell'obbligo di costoro di partecipare a COREPLA.

Tali soggetti, infatti, ove non intendano aderire a COREPLA (*rectius*, ove non siano obbligati ad aderire a COREPLA in presenza di uno dei presupposti indicati dall'art. 38 terzo comma, lett. a) e c), del decreto n. 22), "devono dimostrare all'Osservatorio", entro il termine indicato dalla legge (novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame: art. 38, terzo e quinto comma, del decreto), di adottare dei provvedimenti per il ritiro degli imballaggi usati da loro immessi sul mercato, di avere organizzato la prevenzione della produzione dei rifiuti di imballaggio, la riutilizzazione degli imballaggi e la raccolta, il trasporto, il riciclaggio ed

recupero dei rifiuti di imballaggio, di garantire che gli utenti finali degli imballaggi siano informati sul ritiro e sulle sue relative possibilità (art. 38, quinto comma, decreto n. 22).

Gli stessi imprenditori sono inoltre, entro il 31 marzo di ogni anno, "tenuti a presentare all'Osservatorio" una specifica relazione sulla gestione avente i contenuti indicati dal settimo comma del citato art. 38.

E' certamente vero che, con riferimento al procedimento delineato, il decreto n. 22 si guarda bene dal qualificare l'atto finale, contenente il giudizio dell'Osservatorio sull'adeguatezza del sistema di gestione che gli imprenditori organizzano, in termini di autorizzazione, di riconoscimento ovvero di accertamento.

Ma è altrettanto vero che l'imposizione a tali imprenditori di specifici obblighi verso l'Osservatorio, che al riguardo svolge attività di controllo (non meramente consultiva, come invece ritiene Grinplast in maniera per la verità sorprendente, perché presuppone che la decisione dell'Osservatorio in ordine ad un progetto che un imprenditore ha l'obbligo di presentare si ridurrebbe ad un mero consiglio), comporta che a quest'ultimo la legge attribuisce in via esclusiva l'accertamento della validità dei sistemi autonomi di gestione adottati; con la conseguenza che, in caso di accertamento di contenuto negativo da parte dell'organo di controllo, gli imprenditori che producono imballaggi in plastica sono obbligati a partecipare a COREPLA ai sensi dell'art. 38, ottavo comma, del decreto.

Da tale sistema ovviamente deriva, all'inverso, che ove il produttore di imballaggi in plastica obbligatoriamente consorziato a COREPLA, adotti successivamente un sistema autonomo di gestione la cui validità sia espressamente riconosciuta dall'Osservatorio, lo stesso avrà diritto di recedere dal consorzio, essendo venuto meno l'obbligo di fonte legale di partecipazione allo stesso.

Che in questi termini è da ricostruire la specifica disciplina è confermato dal contenuto dell'art. 221, quinto comma, del più volte citato decreto n. 152 del 2006 che: a) qualifica espressamente come "riconoscimento" il giudizio espresso dall'Autorità di vigilanza sopra indicata sui sistemi autonomi di gestione e precisa che "sono fatti salvi i riconoscimenti già operati ai sensi della precedente normativa"; b) prevede espressamente il diritto di recedere dai consorzi di filiera per quei produttori cui l'Autorità di Vigilanza riconosca la validità dei sistemi autonomi di gestione adottati.

Nel caso specifico:

Grinplast era produttore di imballaggi in plastica (sacchi, cappucci copripalette, shoppers, film per coperture di serre e vigneti, per pacciamatura, per insilaggio, per impermeabilizzazione) per uso agricolo ed industriale al momento dell'entrata in vigore del decreto n. 22 e risulta esserlo tutt'ora;

il 28 settembre 2000 (dopo che era da tempo scaduto il termine fissato dall'art. 38, quinto comma, del decreto n. 22) Grinplast presentò all'Osservatorio un progetto relativo al sistema di smaltimento autonomo dei propri rifiuti di imballaggi in plastica;

tale "progetto" era costituito da: una relazione di sei pagine relativa alle caratteristiche, quantitative e qualitative, degli imballaggi prodotti, delle relative destinazioni, un generico programma di smaltimento; da un contratto di appalto (contenuto in scrittura privata non autenticata) di una pagina stipulato il 1° agosto 2000 fra Grinplast e la Biviere Plast di Di Dio Emanuele & C. s.n.c. in base al quale la prima affidata alla seconda "il servizio di ritiro, raccolta, stoccaggio e riciclo dei rifiuti di imballaggi da svolgersi in nome e per conto della committente";

il 22 novembre 2000 l'Osservatorio non accolse tale progetto evidenziando: che lo stesso era stato trasmesso dopo che era decorso il termine indicato dall'art. 38, terzo e quinto comma, del decreto n. 22; che, "a titolo esemplificativo e non esaustivo", il progetto presentava specifiche carenze informative;

il 2 aprile 2002 Grinplast presentò all'Osservatorio un proprio programma specifico di prevenzione e di organizzazione delle attività di raccolta, riutilizzo, recupero e riciclaggio dei propri rifiuti di imballaggi in plastica, costituito da una relazione di sei pagine in cui si indicava nella Remaplast s.r.l. l'imprenditore che, in aggiunta alla Biviere Plast, avrebbe svolto, in base a contratto di appalto (non allegato) il servizio in questione;

il 15 aprile 2002 l'Osservatorio dichiarò che non era "possibile procedere al riconoscimento" di validità di tale sistema autonomo per gli stessi motivi evidenziati nella propria nota del 20 novembre 2000.

Alla luce di tali evenienze, è da escludere, per quanto sopra evidenziato, che Grinplast possa sottrarsi all'obbligo di partecipazione a COREPLA ed al pagamento in favore di CONAI del "contributo ambientale", in quanto:

nessun programma autonomo Grinplast elaborò per gli anni 1998 e 1999 e per il periodo 1° gennaio - 28 settembre 2000;

l'Osservatorio rifiutò di esprimere giudizio di segno positivo ("riconoscimento", come precisato nel decreto n. 152 del 2006) in ordine alla validità ed efficacia, in relazione ag

obiettivi di riciclaggio dei rifiuti indicati dal decreto n. 22 ed all'autonomia effettiva rispetto al sistema gestito da COREPLA, del programma presentato da Grinplast il 28 settembre 2000;

indipendentemente da ogni considerazione in ordine al motivo principale che determinò il rifiuto dell'Osservatorio (presentazione del progetto dopo la scadenza del termine di legge), dal contratto di appalto fra Grinplast e Biviere Plast (del contenuto di quello, successivo, fra la stessa società e Remaplast non si dispone di alcuna informazione) si desume che l'appaltatrice: dovrà "destinare a riciclo l'eventuale intera fornitura di rifiuti di imballaggi consegnata" da Grinplast; "provvederà autonomamente sul mercato ad effettuare la raccolta degli imballaggi ricadenti nelle tipologie prodotte dalla committente ed eventualmente anche presso i clienti della committente di cui all'allegato elenco", con obbligo per Grinplast di informare i propri clienti della possibilità di conferire a Biviere Plast i rifiuti di imballaggi rientranti nella tipologia di quelli da essa stessa prodotti;

in base a tale contratto ed alla lettera inviata da Grinplast ai propri clienti: non vi è nessun obbligo per i clienti di Grinplast (estranei al contratto di appalto) di consegnare gli imballaggi usati a Biviere Plast; quest'ultima non è obbligata a ritirare, neppure in parte, tali imballaggi, né a ritirare una quantità di imballaggi, della committente o di clienti di questa, conforme ai vigenti obiettivi di raccolta e, quindi, di recupero e riciclaggio dei rifiuti in plastica; nulla garantisce, secondo il programma di Grinplast, che i rifiuti ritirati non vengano abbandonati lungo le strade o nella raccolta pubblica, ordinaria o differenziata; nessuna forma di controllo da parte di Grinplast sussiste in ordine alle modalità di svolgimento dell'attività di raccolta da parte di Biviere Plast (la verifica annuale prevista dal contratto è limitata al controllo in ordine a dichiarazioni presentate dall'appaltatrice ed è solo funzionale alla determinazione del corrispettivo alla stessa dovuto in base al contratto; Grinplast non garantisce neppure che gli utenti finali degli imballaggi in plastica siano informati sul ritiro e sulle sue relative possibilità (art. 38, quinto comma, lett. c), del decreto n. 22) onde consentire a questi ultimi di avvalersi del sistema di raccolta predisposto dal singolo produttore anziché dal sistema pubblico (nella lettera circolare indirizzata ai propri clienti, probabili utilizzatori degli imballaggi in plastica, viene solo indicata l'esistenza del contratto di appalto con Biviere Plast).

In definitiva, pertanto, il sistema di gestione predisposto da Grinplast non determina la creazione di un effettivo sistema di ritiro di rifiuti di imballaggi in plastica propri o altrui, non dimostra l'organizzazione di attività di prevenzione della produzione dei rifiuti di

imballaggi in plastica. non istituisce un effettivo, e verificabile, sistema di raccolta, trasporto, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggi, non garantisce che gli utenti finali degli imballaggi siano effettivamente informati sul ritiro e sulle sue relative possibilità.

Le conseguenze sono:

che Grinplast è obbligata a partecipare a COREPLA fin dal giorno del riconoscimento della relativa personalità giuridica ed a pagare a tale consorzio il contributo finanziario annuo determinato ai sensi dell'art. 6, terzo comma, lett. b), dello statuto, che non si identifica punto con il "contributo ambientale CONAI";

che Grinplast è obbligata a pagare a CONAI, fin dal giorno del riconoscimento della relativa personalità giuridica, il "contributo ambientale CONAI".

Quanto alla misura di tale ultimo contributo in riferimento alla domanda di condanna relativa all'ultimo trimestre dell'anno 1998 ed agli anni 1999, 2000 e 2001, osserva innanzitutto che Grinplast non ha in alcun modo collaborato in modo fattivo alle indagini commesse al consulente tecnico d'ufficio, non consegnando a quest'ultimo i documenti indicati a pagina 93 della relazione depositata il 15 febbraio 2005.

Gli accertamenti del consulente tecnico d'ufficio fondati sui documenti indicati a pagina 91 della relazione, consentono di determinare:

- in £. 544.628.685 (pari ad € 281.277,54) il contributo dovuto per l'anno 1999;
- in £. 424.135.390 (pari ad € 219.047,65) il contributo dovuto per l'anno 2000;
- in £. 487.527.376 (pari ad € 251.933,15) contributo dovuto per l'anno 2001.

Il consulente tecnico non è stato in grado di determinare il contributo relativo al terzo trimestre dell'anno 1998 in ragione della non disponibilità, fra l'altro, del bilancio di verifica al 31 dicembre 1998. Dal contenuto degli accertamenti svolti dal consulente d'ufficio deriva che per ciascun trimestre degli anni compresi fra il 1999 ed il 2001 Grinplast avrebbe dovuto versare in media € 62.675,98; con la conseguenza è che in tale misura deve essere determinato il contributo relativo all'ultimo trimestre dell'anno 1998.

In conclusione Grinplast deve essere condannata a pagare a CONAI:

- a) € 62.675,98 a titolo di contributo ambientale dovuto per l'ultimo trimestre dell'anno 1998;
- b) € 281.277,54 a titolo di contributo ambientale dovuto per l'anno 1999;
- c) € 219.047,65 a titolo di contributo ambientale dovuto per l'anno 2000;

d) € 251.933,15 a titolo di contributo ambientale dovuto per l'anno 2001.

Sulle tali somme di danaro sono dovuti (i richiesti) interessi moratori nella misura determinata dall'art. 7-bis, primo comma, secondo trattino del regolamento CONAI nel testo risultante dalle modificazioni approvate dall'assemblea il 15 aprile 2003 (Euribor medio a un mese maggiorato del 50% con un limite massimo di cinque punti) decorrenti dai giorni indicati in dispositivo.

La domanda di condanna di Grinplast al pagamento della sanzione pecuniaria (qualificabile come penale per l'inadempimento all'obbligo di pagamento del contributo ambientale al CONAI, di cui all'art. 5, secondo comma, n. 2-bis del regolamento CONAI) del regolamento CONAI) è invece da rigettare, in quanto: a) non è stata depositata la deliberazione asseritamente assunta dal consiglio di amministrazione del consorzio il 3 ottobre 2002 (in atti vi è solo comunicazione, indirizzata a Grinplast, relativa a tale deliberazione e fattura emessa a carico di tale società: doc. 14 e 20 fascicolo attore), con conseguente impossibilità di controllare la legittimità della stessa in riferimento ai criteri indicati nella sopra citata clausola del regolamento CONAI; b) la misura del contributo dovuto per l'anno 2001 è inferiore a quella pretesa da CONAI, con conseguente refrenza sulla misura della sanzione, dal giudice non emendabile, essendo il controllo sul punto di mera legittimità della volontà espressa dal consiglio di amministrazione del consorzio.

5) La ripartizione fra le parti delle spese processuali. Grinplast, che con i suoi inadempimenti ha dato causa al processo in cui è rimasta soccombente in riferimento alle domande contro di lei proposte dai consorzi, deve essere condannata a rimborsare all'attore ed all'intervenuto le spese processuali (comprese quelle di consulenza tecnica d'ufficio liquidate con decreto emesso il 18 febbraio 2005, ove le stesse siano state effettivamente anticipate prima d'ora da CONAI) da CONAI e da COREPLA rispettivamente anticipate, nella misura liquidata (d'ufficio, sulla base del valore complessivo della controversia, in mancanza di nota spese) in dispositivo (art. 91 c.p.c.); escluse le spese generali di cui all'art. 14 della tariffa professionale approvata con D.M. 8 aprile 2004 in quanto non costituenti oggetto di apposita domanda da parte dei difensori con procura delle parti vittoriose, secondo l'interpretazione, maggiormente persuasiva, della giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte sul punto (cfr. in questo senso, fra le altre, Cass. 17 agosto 2004, n. 16065; Cass. 23 gennaio 2002, n. 738; Cass. 25 febbraio 1999, n. 1637; Cass. 28 agosto 1998, n. 8558; cfr. però, in senso contrario, anche di recente, Cass. 6 settembre 2004, n. 17936; Cass. 2 luglio 2003, n. 10416; Cass. 18 marzo 2003, n. 4002; Cass. 17 gennaio 2003, n. 603; Cass. 23 maggio 2002, n. 7527).

Le spese di consulenza tecnica d'ufficio (€ 3.625,17 a titolo di rimborso spese ed € 6.500 a titolo di onorario) liquidate con decreto emesso il 18 febbraio 2005 sono da porre definitivamente a carico di Grinplast.

La sentenza è esecutiva per legge (art. 282 c.p.c.).

P.Q.M.

1) dichiara ammissibili gli interventi nel processo (a mezzo di comparsa depositata il 23 settembre 2003) del **Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica - CO.RE.PLA.**;

2) dichiara che la **Grinplast s.r.l.** è consorziata del **Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica - CO.RE.PLA.** a partire dal 15 luglio 1998;

3) dichiara che la **Grinplast s.r.l.** è obbligata a corrispondere, a partire dall'instaurazione del rapporto consortile, al **Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica - CO.RE.PLA.** il contributo in danaro annuo di cui all'art. 6, terzo comma, lett. b), dello statuto di tale consorzio;

4) condanna la **Grinplast s.r.l.** a pagare al **Consorzio Nazionale Imballaggi - CO.NA.I.**: a) € 62.675,98 ("contributo ambientale CONAI" relativo al terzo trimestre dell'anno 1998), aumentati di interessi nella misura determinata dall'art. 7-bis, primo comma, secondo trattino del regolamento CONAI, decorrenti dal 1° gennaio 1999 fino al giorno dell'effettivo pagamento; b) € 281.277,54 ("contributo ambientale CONAI" relativo all'anno 1999), aumentati di interessi nella misura determinata dall'art. 7-bis, primo comma, secondo trattino del regolamento CONAI, decorrenti dal 1° gennaio 2000 fino al giorno dell'effettivo pagamento; c) € 219.047,65 ("contributo ambientale CONAI" relativo all'anno 2000), aumentati di interessi nella misura determinata dall'art. 7-bis, primo comma, secondo trattino del regolamento CONAI, decorrenti dal 1° gennaio 2001 fino al giorno dell'effettivo pagamento; d) € 251.933,15 ("contributo ambientale CONAI" relativo all'anno 2001), aumentati di interessi nella misura determinata dall'art. 7-bis, primo comma, secondo trattino del regolamento CONAI, decorrenti dal 1° gennaio 2002 fino al giorno dell'effettivo pagamento;

5) dichiara che la **Grinplast s.r.l.** è obbligata, dal 1° gennaio 2002, a presentare al **Consorzio Nazionale Imballaggi - CO.NA.I.** le dichiarazioni relative al "contributo ambientale CONAI" ed a corrispondere allo stesso consorzio quanto a tale titolo dovuto;

6) rigetta l'ulteriore domanda di condanna (pagina diciannove, quarto trattino, delle conclusioni contenute nella citazione) proposta dal **Consorzio Nazionale Imballaggi - CO.NA.I.** nei confronti della **Grinplast s.r.l.**;

7) condanna la **Grinplast s.r.l.** a rimborsare al **Consorzio Nazionale Imballaggi - CO.NA.I.** le spese processuali da quest'ultimo anticipate, liquidate in complessivi € 34.700, di cui € 30.000 per onorari di avvocato, € 3.500 per diritti di avvocato ed € 1.200 per spese (nonché le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate con decreto emesso il 18 febbraio 2005 ove effettivamente anticipate dallo stesso **Consorzio Nazionale Imballaggi - CO.NA.I.** con pagamento al consulente tecnico d'ufficio Davide Franco), oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge;

8) condanna la **Grinplast s.r.l.** a rimborsare al **Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica - CO.RE.PLA.** le spese processuali da quest'ultimo anticipate, liquidate in complessivi € 23.800, di cui € 20.000 per onorari di avvocato, € 3.500 per diritti di avvocato ed € 300 per spese, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge;

9) pone definitivamente a carico della le spese di consulenza tecnica d'ufficio (€ 3.625,17 a titolo di rimborso spese ed € 6.500 a titolo di onorario) liquidate con decreto emesso il 18 febbraio 2005

Così deciso in Roma, dalla terza sezione civile del tribunale, il 6 dicembre 2007.

Il giudice designato

Marco Vannucci

DIRETTORE CANCELLERIA
ANNA MICOLAZZI AMATO

TRIBUNALE DI ROMA
Sezione 3^a Civile

Depositata in Cancelleria

Roma, il **17 DIC, 2007**

IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA

Dr. Anna Micolazzi Amato

DIRITTI DI COPIA ~~PERCETTIVE~~
€ 326

TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI ROMA
PRIMO UFFICIO COPIE AUTENTICHE

Copia conforme al suo originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. DAMIANO nell'interesse del sig. ATTIÒRE
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Roma, il 1.1. MAR. 2008



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
IL CANCELLIERE
D.ssa Velia Fedullo